



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 19 febbraio 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 22a Durata dell'obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato
di lunga durata
(Art. 22 cpv. 3 L.StrI)

¹ L'obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi.

² Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato o al prestatore di servizi transfrontalieri è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni².

Art. 22b

Ex art. 22a

Art. 33

Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di un affiliando straniero sono adempite.

¹ RS 142.201
² RS 220

Art. 87 cpv. 1^{bis}, frase introduttiva, lett. f e g nonché cpv. 5

^{1bis} I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:

- f. dichiara di avere cambiato cognome;
- g. non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen³ sono soddisfatte.

⁵ I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti:

- a. i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità;
- b. i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera;
- c. i richiedenti un visto D per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 agosto 2018⁴ concernente l'entrata e il rilascio del visto.

II

L'ordinanza del 21 maggio 2003⁵ sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 1a Durata dell'obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata
(Art. 2 cpv. 5 LDist)

¹ L'obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell'ambito del lavoro distaccato decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi.

² Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni⁶.

³ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1.

⁴ RS 142.204

⁵ RS 823.201

⁶ RS 220

Art. 6 cpv. 6^{bis}

^{6bis} Se la notifica è effettuata on line mediante il modulo ufficiale della SEM, quest'ultima trasmette i pertinenti dati alla competente autorità cantonale. Il trattamento dei dati è retto dall'articolo 6 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁷.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

19 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ RS 142.513

